



Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari

RS 0.653.1; RU 2016 4721

Campo d'applicazione il 1° gennaio 2018, complemento¹

La Svizzera è vincolata dalle disposizioni dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari verso gli Stati e i territori seguenti conformemente al paragrafo 2.1 della sezione 7 del presente Accordo:

	Con effetto dal
Andorra	1° gennaio 2018
Arabia Saudita	1° gennaio 2018
Argentina	1° gennaio 2018
Barbados	1° gennaio 2018
Belize	1° gennaio 2018
Bermuda	1° gennaio 2018*
Brasile	1° gennaio 2018
Cayman, Isole	1° gennaio 2018*
Cile	1° gennaio 2018
Cina	1° gennaio 2018
Colombia	1° gennaio 2018
Cook, Isole	1° gennaio 2018
Curaçao	1° gennaio 2018
Faerøer, Isole	1° gennaio 2018
Groenlandia	1° gennaio 2018
India	1° gennaio 2018
Indonesia	1° gennaio 2018
Israele	1° gennaio 2018
Liechtenstein	1° gennaio 2018

¹ Completa quelli in RU 2016 4721.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

	Con effetto dal
Malaysia	1° gennaio 2018
Messico	1° gennaio 2018
Monaco	1° gennaio 2018
Montserrat	1° gennaio 2018
Nuova Zelanda	1° gennaio 2018
Russia	1° gennaio 2018
Saint Kitts e Nevis	1° gennaio 2018
Saint Vincent e Grenadine	1° gennaio 2018
San Marino	1° gennaio 2018
Santa Lucia	1° gennaio 2018
Seicelle	1° gennaio 2018
Sudafrica	1° gennaio 2018
Turks e Caicos, Isole	1° gennaio 2018*
Uruguay	1° gennaio 2018
Vergini Britanniche, Isole	1° gennaio 2018*

* Questi Stati e territori applicano sistematicamente lo scambio automatico di informazioni in modo non reciproco, sulla base di una notifica secondo la sezione 7 punto 1 lettera b dell'Accordo multilaterale. Questo significa che non ricevono dati relativi a conti finanziari da parte della Svizzera, ma le trasmettono tali informazioni.